

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 96

Anno 55

18 aprile 2024

N. 116

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI,
DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (PARMA)



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
PROVINCIA DI PARMA

STATUTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 17.02.2005
Pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n° 67 del 18.04.2005
Affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 02.03.2005 al 31.03.2005
Entrato in vigore dal 01.04.2005
Modificato con deliberazione C.C. n° 45 del 24.07.2013
Pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n° 250 del 28.08.2013
Affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 14.08.2013 al 13.09.2013
Entrato in vigore dal 14.09.2013
Modificato con deliberazione C.C. n° 55 del 10.11.2020
Affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 30.12.2020 al 29.01.2021
Pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n° 73 del 17.03.2021
Entrato in vigore dal 30.01.2021
Modificato con deliberazione C.C. n° 13 del 10.04.2024
Affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 12.04.2024 al 12.05.2024
Pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n°
Entrato in vigore dal

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

I N D I C E

PARTE I - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART.1	6
Principi fondamentali	6
ART.2	6
Finalità	6
ART.3	7
Programmazione e forme di cooperazione	7
ART.4	7
Territorio e sede comunale	7
ART.5	8
Albo Pretorio	8
ART.6	8
Stemma, Gonfalone e Patrono	8

PARTE II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI DI GOVERNO

ART.7	9
Organi	9
ART.8	9
Consiglio comunale	9
ART.9	10
Linee programmatiche di governo	10
ART.10	11
Funzionamento del Consiglio Comunale	11
ART.11	12
Commissioni consiliari, extraconsiliari e miste	12
ART.12	13
Consiglieri – Diritti e Doveri	13
ART.13	14
Gruppi Consiliari	14
ART.14	14
Decadenza	14
ART.15	15
Dimissioni	15
ART.16	15
Giunta Comunale: composizione	15
ART.17	15
Nomina della Giunta Comunale	15
ART.18	16
Competenze della Giunta Comunale	16
ART.19	17
Funzionamento della Giunta Comunale	17
ART.20	17
Deliberazioni della Giunta Comunale	17
ART.21	18

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Provincia di Parma

Dimissioni, cessazione e revoca degli assessori.....	18
ART.22.....	18
Sindaco.....	18
ART.23.....	18
Attribuzioni di amministrazione del Sindaco.....	18
ART.24.....	20
Attribuzioni di vigilanza del Sindaco.....	20
ART.25.....	21
Attribuzioni nei servizi di competenza statale.....	21
ART.26.....	22
Vicesindaco.....	22
ART.27.....	22
Attività ispettiva e Commissione di indagine.....	22
ART.28.....	22
Mozione di sfiducia.....	22
ART.29.....	23
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco.....	23

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I.....	24
UFFICI.....	24
ART.30.....	24
I principi dell'attività amministrativa.....	24
ART.31.....	24
Principi organizzativi.....	24
ART.32.....	25
Strutture organizzative.....	25
ART.33.....	26
Personale.....	26
ART.34.....	26
Incarichi per la copertura dei posti di responsabili di settore o dei servizi od altra specializzazione.....	26
ART.35.....	27
Incarichi e consulenze.....	27
CAPO II.....	28
SEGRETARIO COMUNALE.....	28
ART.36.....	28
Segretario Comunale.....	28
ART.37.....	29
Il Vice Segretario.....	29
CAPO III.....	29
DIRETTORE GENERALE.....	29
ART.38.....	29
Direttore Generale.....	29

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

TITOLO III
SERVIZI

ART.39.....	30
Forme di gestione	30
ART.40.....	30
La gestione in economia.....	30
ART.41	31
La concessione a terzi.....	31
ART.42.....	31
Le aziende speciali.....	31
ART.43.....	32
Le istituzioni.....	32
ART.44.....	33
Le società per azioni e a responsabilità limitata	33

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

ART.45.....	34
Principi e criteri	34
ART.46.....	34
Revisore del Conto	34
ART.47.....	35
Controlli interni	35

PARTE III - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

ART.48.....	36
Organizzazione sovracomunale.....	36
ART.49.....	36
Principio di cooperazione.....	36
ART.50.....	36
Convenzioni.....	36
ART.51.....	37
Consorzi.....	37
ART.52.....	37
Unione di Comuni	37
ART.53.....	37
Accordi di programma.....	37

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.54.....	38
Partecipazione.....	38
ART.55.....	38
Consulte frazionali e delle associazioni.....	38

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

CAPO I.....	39
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA	39
ART.56.....	39
Interventi nel procedimento amministrativo.....	39
ART.57.....	39
Petizioni ed istanze.....	39
ART.58.....	40
Proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare.....	40
CAPO II.....	41
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE.....	41
ART.59.....	41
Principi generali.....	41
ART.60.....	41
Associazioni	41
ART.61.....	41
Organismi di partecipazione.....	41
ART.62.....	42
Incentivazione.....	42
ART.63.....	42
Partecipazione alle commissioni.....	42
ART.64.....	42
La consultazione dei cittadini	42
CAPO III.....	43
REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO	43
ART.65.....	43
Referendum	43
Art.66.....	43
Effetti del referendum.....	43
ART.67.....	43
Diritto di accesso.....	43
ART.68.....	44
Diritto di informazione	44
TITOLO III	
FUNZIONE NORMATIVA	
ART.69.....	44
Regolamenti.....	44
ART.70.....	45
Ordinanze	45
ART.71.....	46
Norme finali.....	46

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

PARTE I - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Lesignano de' Bagni è l'ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina.

2. Il Comune, articolazione territoriale della Repubblica, esercita tutte le pubbliche funzioni, che non siano chiaramente ed espressamente affidate allo Stato, alla Regione o alla Provincia, idonee a promuovere lo sviluppo sociale, civile, culturale, economico e turistico della comunità lesignanese.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune di Lesignano de' Bagni:

- a) esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione della Repubblica;
- b) adegua la propria azione ai principi di solidarietà e di pari dignità sociale dei cittadini con particolare attenzione ai più deboli, ai minori ed alle famiglie in difficoltà.
- c) promuove iniziative finalizzate all'integrazione delle etnie presenti sul territorio comunale, nel pieno rispetto delle differenze culturali.
- d) riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede, nella cittadinanza attiva, uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità la crescita della democrazia locale;
- e) favorisce l'inserimento sociale, culturale e professionale dei giovani a partire dal riconoscimento della loro autonomia di aggregazione;
- f) riconosce il ruolo dell'anziano nella comunità;
- g) garantisce, la più ampia informazione della propria attività come presupposto per una effettiva partecipazione con particolare attenzione alle frazioni, in quanto più decentrate dalla sede del Comune;
- h) si adopera per difendere e migliorare la qualità della vita;
- i) promuove la crescita culturale in ogni sua forma e manifestazione.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune di Lesignano de' Bagni si adopera per:

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Provincia di Parma

- a) riconoscere la funzione sociale della famiglia come ambito primario di relazione, di educazione e di crescita e parimenti favorire iniziative volte alla tutela della maternità, all'accrescimento ed all'educazione dell'infanzia;
- b) valorizzare le risorse del proprio territorio, umane, ambientali, naturali, storico-artistiche ed economiche, verso un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela dell'ambiente;
- c) promuovere il ruolo sociale del mondo del lavoro e la tutela dei suoi diritti, nonché delle attitudini e capacità professionali, assicurando la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche incentivando lo sviluppo dell'associazionismo economico, di cooperazione, di volontariato e di utilità sociale;
- d) favorire lo sviluppo dell'economia cittadina attraverso la promozione dell'immagine della sua tipicità e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale peculiare della comunità, rappresentato, in particolare, dalla piccola e media impresa;
- e) favorire le iniziative in campo internazionale e sviluppando rapporti con le comunità locali di altre nazioni, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, promuovere rapporti, adesioni e forme di collaborazione tesi al consolidamento dell'Unione Europea.

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, avvalendosi dell'apporto delle varie organizzazioni sociali, economiche, culturali e no profit operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita oltre che del Capoluogo, dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Santa Maria del Piano, Stadirano, Rivalta, San Michele Cavana, Mulazzano, Faviano.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI Provincia di Parma

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 48,50, confinante con i Comuni di Langhirano, Traversetolo, Neviano degli Arduini, Parma;
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Lesignano de' Bagni che è il Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, con provvedimento motivato, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5 Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma attraverso il messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione nei modi previsti dal regolamento di organizzazione.

ART. 6 Stemma, Gonfalone e Patrono

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Lesignano de' Bagni.
2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, già storicamente in uso, così descritti:
Stemma composto da:
 - scudo sannitico moderno, diviso a metà nel senso verticale, rappresentante sul lato sinistro un leone rampante rivolto a sinistra argentato su sfondo blu, sul lato destro tre zampilli di fontana su sfondo verde-azzurro;
 - corona formata da un cerchio aperto, da quattro pusterle (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d'argento e murato di nero;

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI Provincia di Parma

- due rami incrociati uno di quercia e uno di alloro, legati da nastro di colore blu e argento;

Gonfalone: drappo quadrangolare di un metro per due, di colore bianco, riccamente ornato e frangiato, caricato nel centro dello stemma, sormontato dall'iscrizione centrata dell'ente.

3. I colori civici del Comune di Lesignano de' Bagni sono il blu e l'argento, nelle tonalità della parte sinistra dello stemma, rappresentati in due bande verticali di eguale larghezza.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

5. Il patrocinio del Comune è riservato ad iniziative di valenza istituzionale e comunque coerenti con le finalità stabilite dall'art. 2.

6. La cittadinanza onoraria è conferita dal Consiglio Comunale con apposito atto.

7. Il Comune rispetta il diffuso sentimento religioso della comunità. Per Lesignano la comunità comunale riconosce S. Michele Arcangelo quale proprio Patrono ed il giorno 29 settembre, Festività del Santo Patrono.

PARTE II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI DI GOVERNO

ART. 7 Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

ART. 8 Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI Provincia di Parma

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. La posizione giuridica dei Consiglieri Comunali e le indennità spettanti sono regolate dalla legge.

ART. 9

Linee programmatiche di governo

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di convalida degli eletti, sono presentati da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendone integrazione, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. In una apposita seduta, da tenersi trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco, vengono discussi e votati gli emendamenti presentati e successivamente avviene la discussione generale e la votazione sul testo complessivo.
4. È facoltà del Consiglio, su proposta del Sindaco, provvedere ad integrare, in sede di verifica, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Provincia di Parma

5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 10

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento.
2. Gli avvisi di convocazione devono pervenire, almeno tre giorni prima della seduta, al Consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio. In caso d'urgenza la consegna dovrà avere luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
3. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale sono validamente assunte qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, trannei casi in cui la legge e il presente statuto non dispongano altrimenti.
4. Per maggioranza dei presenti si intende la metà più uno dei consiglieri presenti. Si considerano presenti anche gli astenuti.
5. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
6. Il consiglio comunale è presieduto dal Presidente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 3 del TUEL. Il Presidente del consiglio è eletto dal consiglio comunale, nel proprio seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta, successivamente alla convalida degli eletti, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio tutte le sue competenze sono esercitate dal Vice-Presidente, anch'egli eletto nella stessa seduta di elezione del Presidente.
7. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
8. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Provincia di Parma

ART. 11**Commissioni consiliari, extraconsiliari e miste**

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, per l'esercizio delle proprie funzioni e per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono costituite da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
2. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni extra consiliari o miste aventi natura propositiva o consultiva sulle attività del consiglio comunale.
3. Il numero, il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle commissioni.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

ART. 12

Consiglieri – Diritti e Doveri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. A tutti i consiglieri è consentito ottenere, gratuitamente, copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

ART. 13
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Presidente del consiglio e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. La Conferenza dei capigruppo è finalizzata ad assicurare, da parte del Presidente del Consiglio, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio comunale, nonché il coinvolgimento preventivo del consiglio comunale nei casi di decadenza dei singoli consiglieri. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco.

ART. 14
Decadenza

1. Si decade dalla carica di consigliere comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 7.8.1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

ART. 15
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del consiglio, devono essere presentate direttamente o per delega e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 16
Giunta Comunale: composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di sei Assessori, di cui uno è investito delle funzioni di vice sindaco.
2. Tutti gli assessori possono essere di nomina extraconsiliare, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile della nomina o della revoca degli assessori.
4. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio che esercita l'attività di controllo.

ART. 17
Nomina della Giunta Comunale

1. Il decreto di nomina degli assessori è efficace dal momento della sua notificazione agli interessati e la giunta può deliberare anche prima della comunicazione della sua composizione al consiglio.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione al consiglio.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

3. Il Sindaco può delegare singoli assessori a curare gli affari di determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
4. Il Sindaco può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
5. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. Il conferimento, le modifiche o la revoca delle deleghe devono essere comunicate al Consiglio Comunale.

ART. 18
Competenze della Giunta Comunale

1. La giunta comunale, organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Essa ha competenza per tutti gli atti che non siano riservati per legge o per statuto al consiglio comunale, al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale od ai funzionari dell'ente.
4. Approva i programmi esecutivi ed attuativi degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale e definisce, sempre nell'ambito degli obiettivi fissati dal consiglio comunale, le risorse umane e finanziarie da assegnare alle unità organizzative incaricate dell'attuazione dei programmi ed i tempi in cui la struttura organizzativa deve realizzare le azioni programmate. In particolare la Giunta Comunale:
 - a) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) ha compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
 - d) approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;
 - e) approva il PEG ed i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
 - f) destina il Fondo di Riserva;
 - g) adotta le variazioni di bilancio in caso d'urgenza;
 - h) approva i progetti dei lavori pubblici;
 - i) approva le nomine politiche non diversamente assegnate dalla legge (commissioni di gara e di concorso, commissione edilizia, delegazione sindacale di parte pubblica, nucleo di valutazione e controllo strategico, ecc.);

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Provincia di Parma

- l) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- m) delibera in materia tributaria e tariffaria, nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare;
- n) dispone i criteri per l'erogazione di contributi, secondo le procedure regolamentari;
- o) dispone l'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio.

5. Acquisisce periodicamente informazioni tramite il segretario comunale o il direttore generale se nominato ed i responsabili di settore o di servizio, per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti, nonché sull'efficacia ed efficiente uso delle risorse assegnate.

ART. 19

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
4. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del comune o vi assistano i consiglieri comunali.
5. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore del conto ed i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, nonché tecnici ed esperti su particolari problematiche, senza diritto di voto.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 20

Deliberazioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

ART. 21

Dimissioni, cessazione e revoca degli assessori

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza. Il Consiglio prende atto della sostituzione operata dal Sindaco.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e nominando il sostituto. La comunicazione della revoca e della surrogazione sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima adunanza.

ART. 22

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione comunale, è il capo del governo locale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 23

Attribuzioni di amministrazione del Sindaco

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale e legale dell'ente ed è competente a stare in giudizio;

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Provincia di Parma

- b) nomina e revoca gli assessori;
- c) nomina e revoca il vicesindaco;
- d) nomina e revoca il segretario comunale;
- e) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi;
- f) può nominare il direttore generale alle condizioni prescritte dalla legge o conferirne le relative funzioni al Segretario comunale;
- g) sovrintende al funzionamento dei servizi pubblici e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- h) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
- i) coordina l'attività dei singoli assessori;
- j) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- k) impartisce direttive al segretario comunale nonché al Direttore Generale se nominato.
- l) ha facoltà di delega;
- m) può conferire incarichi ai consiglieri comunali per la trattazione e l'approfondimento di determinate questioni o per svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza;
- n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentiti la giunta o il consiglio comunale;
- o) adotta i provvedimenti, concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- p) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate;
- q) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
- r) stipula, in rappresentanza dell'ente, i contratti già conclusi quando manchi, nel comune, una figura direttiva e ausiliaria del segretario comunale.
- s) affida gli incarichi di collaborazione esterna per funzioni direttive e di alta specializzazione ai sensi degli artt. 109 e 110 del D.Lgs. n° 267/00.
- t) sulla base degli indirizzi consiliari, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, e istituzioni,
- u) dispone, mediante atto informale, la convocazione della giunta e la presiede;
- v) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- z) effettua comunicazioni, con cadenza almeno semestrale, al consiglio, in

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma
relazione al programma degli investimenti.

ART. 24
Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
- g) sovrintende al corpo di polizia municipale, coordina l'organizzazione della protezione civile, controlla l'attività urbanistico-edilizia.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

ART. 25

Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

ART. 26
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento secondo la previsione della legge.
2. Gli assessori, facenti parte del consiglio, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità data dall'età.
3. In caso di morte, dimissioni o decadenza del Vicesindaco il Sindaco può delegare le sue attribuzioni ad altri Assessori.
4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 27
Attività ispettiva e Commissione di indagine

1. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

ART. 28
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione,
decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.lg. n° 267/00.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
UFFICI

ART. 30

I principi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi istituzionali e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale o al Direttore generale, se nominato, ai dirigenti, ai responsabili apicali, agli istruttori.
2. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresa la responsabilità della gestione e dei relativi risultati spettano al Segretario comunale od al Direttore generale, se nominato, ed ai responsabili di settore, che la esercitano avvalendosi dei responsabili dei servizi e degli uffici.
3. Nell'organizzazione della propria attività, il Comune si informa a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità, assumendo quale obiettivo l'efficienza e l'efficacia, insieme con criteri di speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati standard di produttività.
4. La struttura tecnico-amministrativa del Comune è ripartita in settori funzionali e servizi in conformità al regolamento che disciplina l'organizzazione in base ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 31

Principi organizzativi

1. L'ordinamento dei settori, servizi ed uffici è costituito secondo una struttura organizzativa flessibile che, nel rispetto delle qualifiche e dei profili professionali dei

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Provincia di Parma

dipendenti nonché della loro professionalità acquisita, sia in grado di corrispondere ai programmi approvati dal Consiglio comunale ai piani operativi stabiliti dalla Giunta comunale, alle esigenze dei cittadini e degli utenti.

2. L'ordinamento dei settori, servizi ed uffici si fonda sul metodo di lavoro per obiettivi e per programmi, con assegnazione di risorse umane e finanziarie alle unità operative incaricate dell'attuazione, sia per le attività ordinarie che per i progetti di sviluppo e d'investimento e con l'indicazione del periodo di tempo entro cui realizzare le azioni.

3. Il regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi la cui sovrintendenza e cura spetta al Segretario comunale od al Direttore generale, se nominato, ed ai responsabili apicali.

ART. 32

Strutture organizzative

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in settori affidati alla responsabilità dei dipendenti, in posizione apicale, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Il settore rappresenta la struttura di massima dimensione dell'Ente che indirizza, organizza, coordina e controlla l'azione tecnico-organizzativa specifica attribuita ad uno o più uffici omogenei per le competenze istituzionali o collegati funzionalmente in vista del conseguimento di obiettivi comuni.

3. Il servizio corrisponde alla struttura di base ed individua il nucleo di attribuzioni strettamente interconnesse ed organizzate al fine di assicurare prestazioni di supporto ovvero orientate all'utenza.

4. Il regolamento stabilisce l'articolazione dei settori in uffici, raggruppati in uno o più servizi, e ne determina le attribuzioni.

5. Il responsabile del settore, nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti, degli indirizzi degli organi rappresentativi e sotto la sovrintendenza e il coordinamento del Segretario comunale o del Direttore generale, se nominato, provvede alla gestione amministrativa, tecnica, finanziaria dell'Ente, assumendo le determinazioni necessarie.

6. Il responsabile del settore, inoltre, adotta gli atti che gli sono delegati dal Sindaco o dal Direttore generale.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

7. Ogni responsabile di settore risponde agli organi di indirizzo e di controllo, dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati e tenendo conto delle risorse disponibili.

ART. 33
Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico come previsto dal Regolamento di cui al 1° comma dell'art. 89 della legge nr. 267/2000.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, provvede a realizzare la formazione e l'aggiornamento professionale, organizzando direttamente iniziative in tal senso o promuovendo la partecipazione di propri dipendenti ad iniziative di Enti pubblici e privati.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina la dotazione organica del personale, l'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, le attribuzioni, le competenze, le modalità per il conferimento di incarico a Direttore generale, Ufficio di staff del Sindaco, dirigenti a tempo determinato, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

ART. 34

**Incarichi per la copertura dei posti di responsabili di settore o dei servizi od
altra specializzazione**

1. Per comprovate esigenze, la copertura dei posti di responsabile del settore o di servizio o di alta specializzazione, può avvenire con deliberazione motivata mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti di accesso richiesti dalla qualifica da ricoprire e fatta salva, di norma, la selezione pubblica.
2. L'instaurazione dei rapporti di cui al comma 1 può avvenire, oltre che con modalità di selezione pubblica, mediante costituzione diretta, attraverso un provvedimento del Sindaco su proposta della Giunta o sentita la stessa, con

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Provincia di Parma

determinazione del trattamento economico riferito al regime di diritto privato per la professionalità richiesta.

3. Può essere conferito incarico di direzione di settore a tempo determinato, con atto del Sindaco a dipendenti di ruolo in servizio presso il Comune individuati tra i responsabili di servizio, sentito il Segretario comunale, che abbiano acquisito un'adeguata esperienza di lavoro nello svolgimento di funzioni organizzative di servizi dell'Ente.

4. Il conferimento di tali incarichi, ove non si opti per l'incarico esterno, non comporta la modifica dell'inquadramento del dipendente, ma l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. Il trattamento economico aggiuntivo verrà stabilito al momento del conferimento dell'incarico in relazione alla competenza, preparazione e professionalità, curriculum personale, complessità del settore e nel rispetto del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

6. Il responsabile del servizio che ottiene l'incarico di direzione mantiene anche le funzioni di responsabile del servizio di provenienza: pertanto, non potrà essere incaricato di direzione di settore il responsabile di servizio inquadrato in settore diverso da quello per cui attiene l'incarico, salvo i casi di comprovata necessità ed urgenza.

7. In qualsiasi momento il Sindaco può disporre, con atto motivato, la cessazione dell'incarico.

ART. 35

Incarichi e consulenze

1. Per valorizzare la professionalità e per garantire lo sviluppo permanente della formazione, ai dipendenti possono essere conferiti incarichi presso enti o può essere rilasciata autorizzazione ad accettarli, purché si tratti di incarichi circoscritti nell'oggetto e limitati nel tempo, senza pregiudizio dei doveri d'ufficio. Il regolamento d'organizzazione individua casi e condizioni.

2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di altri Enti pubblici, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza; analoga autorizzazione può essere concessa ai propri dipendenti.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

3. Può altresì conferire incarichi per prestazioni professionali ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE

ART. 36
Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settori e dei servizi, anche attraverso verifiche dirette, e ne coordina le attività, salvo quando sia nominato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni, il Direttore generale.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltre che referenti e di assistenza e, inoltre, cura direttamente, o anche a mezzo di un funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.
4. Esprime il suo parere in merito alle proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni degli organi collegiali.
5. Al Segretario competono in particolare:
 - a) la rogazione dei contratti nei quali l'Ente è parte, ha l'interesse o è destinatario;
 - b) la consulenza sulla redazione dei contratti nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario;
 - c) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti;
 - d) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai Consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle sull'attività del Comune ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;
 - e) l'esercizio del potere disciplinare in mancanza del Direttore generale;
 - f) il riferire al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale;
 - g) la partecipazione, se richiesta, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
 - h) la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progetti di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

i)l'emanazione di circolari e direttive applicative di disposizioni di leggi o regolamenti.

6. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del D.lg. n° 267/00.

7. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

ART. 37

Il Vice Segretario

1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO III

DIRETTORE GENERALE

ART. 38

Direttore Generale

1. È consentito procedere alla nomina di un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipulazione di convenzione con altri Comuni e cui popolazioni assommate raggiungano i 15000 abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. Il direttore generale è nominato e revocato dal Sindaco del comune competente, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco nominante.

3. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal comma 1 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

TITOLO III
SERVIZI

ART. 39
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 40
La gestione in economia

1. Il Comune può gestire in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce, tramite appositi Regolamenti, le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi, i tempi e le modalità di fruizione per i cittadini, i criteri di ripartizione degli oneri tra utenti e Comune.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

ART. 41

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi a condizione che siano garantiti livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti e ne sia dimostrata la convenienza economica per l'ente e per gli utenti stessi.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 42

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisore dei Conti. Sono inoltre eleggibili alle cariche suddette il Segretario Comunale, i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali del Comune.
5. Il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di revoca da parte del Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità ed è di regola nominato a seguito di pubblico concorso.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Provincia di Parma

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale in dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

ART. 43

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore, nominato di regola a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto nonché dal Regolamento apposito. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

6. Il Consiglio Comunale stabilisce l'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
7. Il Regolamento di cui al precedente quinto comma, determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
8. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
9. L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 44

Le società per azioni e a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere o aderire alla costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a totale capitale pubblico o con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. In presenza di servizi da gestire di interesse pluricomunale alle società partecipano i Comuni che usufruiscono del servizio nonché, ove queste vi abbiano interesse, le Province e le Regioni. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tale nomina al Sindaco.
5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

ART. 45
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire il più possibile una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione ed i singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo – funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 46
Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non versare nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle Spa.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 47
Controlli interni

1. Il Comune ai sensi della normativa vigente provvede:
 - a) al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) al controllo di gestione al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, ottimizzare i rapporti tra costi e risultati e garantire la realizzazione degli obiettivi programmati;
 - c) alla valutazione della dirigenza e dei responsabili dei servizi;
 - d) al controllo strategico, al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile provvede l'organo di revisione, ai sensi e nei limiti di cui alla normativa vigenti.

3. Al controllo interno di gestione provvede l'organo competente a norma del vigente regolamento di contabilità.

4. Alla valutazione della dirigenza e dei responsabili dei settori ed al controllo strategico provvede il nucleo di valutazione.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

PARTE III - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI
PROGRAMMA

ART. 48

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 49

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, può organizzarsi avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 50

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

ART. 51
ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra comuni e province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal 2 comma del precedente articolo 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 52
Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale può costituire unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. In particolare, facendo parte il comune di Lesignano de' Bagni del territorio della Comunità Montana Appennino Parma Est, l'unione dei servizi in aderenza alla legislazione regionale sugli ambiti ottimali, può essere realizzata attraverso questo ente locale.

ART. 53
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitino dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale e salva la ratifica consiliare nella fattispecie prevista dal comma 5 art. 34 D.lg. n° 267 del 18 agosto 2000, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 54
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ART. 55
Consulte frazionali e delle associazioni

1. In ogni frazione di cui all'art. 4, intendendosi per frazione anche Lesignano capoluogo, il Consiglio Comunale può istituire una consulta di frazione avente lo scopo di fornire pareri e proposte all'Amministrazione Comunale in merito

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

all'attività amministrativa, sia per ciò che concerne la singola frazione che per l'intero capoluogo.

2. La consulta frazionale nomina, al suo interno, un presidente che la rappresenta.
3. Le modalità di funzionamento e di nomina sono stabilite dal regolamento.
4. Le consulte possono essere istituite anche mediante l'aggregazione di più frazioni.
5. Il Consiglio Comunale può istituire una consulta delle associazioni aventi lo scopo di fornire pareri e proposte all'amministrazione comunale.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 56

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il regolamento comunale disciplina modi e tempi relativi ad interventi riguardanti procedimenti amministrativi.

ART. 57

Petizioni ed istanze

1. I cittadini possono rivolgersi anche in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La petizione è indirizzata al Sindaco, il quale l'assegna in esame al responsabile del servizio interessato.
3. Se la petizione è sottoscritta da almeno 30 cittadini, il Sindaco dovrà pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
6. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in ordine a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
7. La risposta all'interrogazione viene fornita tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 58

Proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare

1. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e favorisce gli strumenti per l'esercizio del diritto dei cittadini a presentare proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare, proposte che non possono riguardare le seguenti materie:
 - a) bilancio preventivo e di conto consuntivo;
 - b) espropri per pubblica utilità;
 - c) formazione di strumenti generali di pianificazione territoriale e di programmazione commerciale;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) disciplina dei tributi.
2. Il regolamento stabilisce il numero minimo di cittadini elettori sottoscrittori, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le procedure per l'approvazione delle proposte.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 59
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 60
Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidano o possano produrre effetti sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione dei pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 61
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno il potere di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

ART. 62
Incentivazione

1. Alle Associazioni e agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, sia tecnico-professionale e organizzativo.

ART. 63
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

ART. 64
La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze di atti comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione con pubblici avvisi ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

CAPO III
REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

ART. 65
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi o abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di revisione dello statuto del comune e di quelli delle aziende speciali, di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20% degli aventi diritto al voto, calcolato con riferimento al 1° di gennaio dell'anno in cui viene presentata la proposta, per il referendum abrogativo;
 - b) il 15% degli aventi diritto al voto, calcolato con riferimento al 1° di gennaio dell'anno in cui viene presentata la proposta, per il referendum consultivo;
 - c) il consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum non può aver luogo in occasione di operazioni elettorali provinciali o comunali.

Art. 66
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 67
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici e comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 68

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende Speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 L. 7.8.1990, n° 241.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 69

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Provincia di Parma

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun consigliere.
5. Richiamato l'art. 124 del Tuel (D.lgs. 267/200) e l'art. 10 del C.C, i regolamenti entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo pretorio. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 70

Ordinanze

1. Il Sindaco e i funzionari responsabili emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.lg. n° 267/00. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

ART. 71
Norme finali

1. Il presente statuto viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Ove le norme espressamente richiamate dal presente statuto siano abrogate, integrate o modificate le disposizioni sopraggiunte alla sua emanazione, i corrispondenti richiami si intendono operati alle norme vigenti all'epoca di assunzione del relativo provvedimento.
4. È abrogato lo statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 19.09.1991, modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 12.01.1993 e n. 28 del 19.04.1993. È altresì abrogata ogni disposizione regolamentare del comune incompatibile con il presente Statuto.

